






## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

### Publicità abusiva



Spazio percorso in un secondo/distrazione



Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

PAGINA WEB: <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

E-MAIL: [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)





## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

### Publicità abusiva



#### IMPIANTI AUTORIZZATI da...

- ente proprietario della strada o concessionario, in conformità alle relative convenzioni
- comune, per i tratti stradali di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (art. 26, c.d.s.)

#### FORMALITA'...

- obbligo di presentazione del titolo alla richiesta della polizia stradale (art. 27, comma 10, c.d.s.);
- obbligo di apposizione di targhetta di identificazione sull'impianto per il quale tale operazione è concretamente fattibile;

#### DURATA...

- triennale e rinnovabile (art. 53, comma 5, reg. c.d.s.), sino ad un periodo massimo di ventinove anni salvo revoca/modifica per sopravvenuti motivi di pubblico interesse a tutela della sicurezza stradale (art. 27, comma 5, c.d.s.)

#### AUTORIZZAZIONE

Art. 23, comma 4 c.d.s.  
Art. 53, reg. c.d.s.

#### IMPIANTI VIETATI, quando...

...ingenerano confusione con la segnaletica stradale, ne rendono difficile la comprensione, o ne riducono la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecano disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraggono l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione: in ogni caso, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

E' vietata l'apposizione di scritte o insegne luminose sui veicoli (commi 1,2), lungo ed in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi (comma 7).

#### PUNTI VIETATI, dove...

- sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve, e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore ai 45°;
- in corrispondenza di raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradale, barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento (art. 51 comma 3 reg.)

Sulle strade urbane (velocità  $\leq 50$  km/h), se consentiti dai regolamenti comunali, fatta salva la possibilità di deroga ex art. 23/6° c.d.s. nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- strade D ed E, prima dei segnali di pericolo/prescrizione, semafori e intersezioni, 50 m.
- strada F, prima dei segnali di pericolo/prescrizione, semafori e intersezioni, 50 m.
- dagli altri mezzi pubblicitari, segnali di indicazione e dopo segnali di pericolo/prescrizione, semafori e intersezioni, 25 m.
- dagli imbocchi delle gallerie, 100 m. (art. 51, comma 4 reg.)



Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)


PAGINA WEB: <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

E-MAIL: [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)





### POTERI DI VIGILANZA E DI REPRESSIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA

		
<p style="text-align: center;"><b>ENTEPROPRIETARIO DELLA STRADA</b> (art. 23, commi 13 ss. c.d.s.; art. 56 reg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica la corretta realizzazione dell'impianto e la regolare ubicazione dello stesso, constatando e contestando eventuali irregolarità, a mezzo personale in proprio, in contraddittorio;</li> <li>- diffida l'autore della violazione o il proprietario del terreno su cui insiste la pubblicità abusiva a rimuovere l'impianto, entro un termine perentorio, non superiore a giorni 10 (dieci);</li> <li>- in difetto, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di legge;</li> <li>- ordina la rimozione dell'impianto;</li> <li>- in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio, rimettendo la notula delle spese sostenute al prefetto, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.</li> </ul>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23, c. strada (d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), che rispettivamente disciplinano l'ipotesi di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto al comma 1, ovvero l'ipotesi in cui gli impianti pubblicitari abusivi siano stati collocati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade e quella in cui l'ubicazione degli stessi lungo le strade costituisca pericolo per la circolazione, non configurano una sanzione accessoria, bensì un mezzo di autotutela accordato all'ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico; ciò tenuto conto del tenore delle disposizioni medesime, che non sono congegnate secondo il tipico modello sanzionatorio e non contemplano il fondamentale preventivo intervento di un'autorità giustiziale, deputata a verificare la commissione dell'illecito e a statuire l'applicazione della sanzione, ma che attribuiscono, direttamente ed immediatamente, all'amministrazione proprietaria della strada il potere di provvedere a far rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo o irregolare, a seguito della trasmissione del verbale di contestazione delle infrazioni da parte dell'agente accertatore.</p> <p>Nel caso di avvio di procedura ai sensi dell'art. 23 commi 13 e 13 bis, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 non si applicano gli art. 7 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, considerato che le prescrizioni contenute nel citato art. 23 delineano un procedimento tipizzato, perfettamente regolato, concluso in se stesso e tale da sottrarsi alla disciplina riguardante in generale il procedimento amministrativo e che il ricordato provvedimento di cui all'art. 23 comma 13 bis, presuppone l'accertamento di un'infrazione ritualmente riscontrata e ratificata agli interessati, sicché, nel caso in cui la diffida a rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi o irregolari sia diretta all'autore del loro collocamento, questi risulta già essere ampiamente informato delle contestate violazioni. <b>T.A.R. Marche, 12 agosto 2005, n. 957</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>POLIZIA STRADALE</b> (art. 23, commi 11 e 12 cds.; art. 56, comma 3, reg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>accerta e contesta le violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento, nonché l'abusiva collocazione di impianti pubblicitari (art. 23, comma 11) e quelle relative alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione (art. 23 comma 12);</b></li> <li>- <b>trasmette le segnalazioni di illecito all'ente proprietario della strada, per l'adozione dei provvedimenti ripristinatori;</b></li> <li>- <b>riceve le segnalazioni di illecito dall'ente proprietario della strada, quando questi manca di personale di polizia stradale in proprio.</b></li> </ul>





## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

Publicità abusiva



### ULTIME NOVITA'... COSI' E' SE VI PARE!

#### Art. 23 Nuovo Codice della Strada

##### **Publicità sulle strade e sui veicoli .**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Omissis.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

#### Art. 20 d. Lgs. 507/1993

##### **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

[ 1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.] (1)

##### **Novità**

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

PAGINA WEB: <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

E-MAIL: [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)







## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

### Publicità abusiva



#### Art. 20.1

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

**Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti (1)**

**1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.**

**(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**



**Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)**

**PAGINA WEB:** <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

**E-MAIL:** [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)





## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

Publicità abusiva



10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

**11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 (1).**

**12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594 (1) .**

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

**13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione (1) .**

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano



Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

**PAGINA WEB:** <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

**E-MAIL:** [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)





## 12° CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI LA SPEZIA

### Publicità abusiva



deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

**13-quater.** Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

**[13-quinques.** Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.] (2)

#### LE NOVITA'

**(1) Con d.M. 24 dicembre 2002, con d.M. 22 dicembre 2004 e con d.M. 29 dicembre 2006, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.**

**(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**



**Giovanni Fontana, Ufficiale di Polizia Municipale e referente A.S.A.P.S. nel Comune di Forte dei Marmi (LU)**

**PAGINA WEB:** <http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=53770>

**E-MAIL:** [proposte.gf@tiscali.it](mailto:proposte.gf@tiscali.it)

